

**OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA  
ULTERIORI PRECISAZIONI MINISTERIALI SULLA DISCIPLINA IN  
VIGORE DAL 24 SETTEMBRE 2015**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare:

- 5/10/2015 n. 24 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2015), ha diramato le “prime indicazioni” sulla disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) prevista dal d.lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre scorso (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19 e n. 17 del 2015);
- 9/11/2015 n. 30, ha fornito le seguenti, ulteriori precisazioni.

- 1) Nel campo di applicazione della Cigs (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015) rientrano anche le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di “trasformazione” di tali prodotti, espressamente indicato al comma 1, lett. f), del citato art. 20, include, infatti, quello di “manipolazione”.  
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 148/2015 (“*imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica*”), rientrano nel campo di applicazione della Cigs anche le imprese cooperative e i loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli.
- 2) Nell’unità operativa che abbia fatto ricorso, anche in costanza della normativa previgente al d.lgs. n. 148/2015 (ossia la legge n. 223/1991), alla Cigs per crisi aziendale “per cessazione di attività”, non sarà possibile accedere nuovamente alla Cigs per qualunque causale. La qual cosa in quanto l’unità produttiva è cessata e l’esubero di personale è già stato gestito alla luce del piano articolato nella precedente istanza.
- 3) Per le istanze presentate dal 24 settembre 2015, “*relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati*” alla citata data, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa. In particolare, con riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale di durata iniziale pari a 24 mesi e già avviati al 24 settembre 2015, si applicherà il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.  
Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà avviati ai sensi della precedente normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.  
I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015.  
Per le domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica invece la nuova normativa di cui al d.lgs. n. 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio della sospensione d’attività/riduzione d’orario avvenga in data precedente il 24/09/15.